

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5242 del 25/09/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BOBBIO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: AREA SOSTA CAMPER - RICHIEDENTE: COMUNE DI BOBBIO - PRATICA 3693/2022 - PROCEDIMENTO PC22T0009
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5469 del 25/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI
AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BOBBIO (PC) - CORSO D'ACQUA:
FIUME TREBBIA - USO: AREA SOSTA CAMPER - RICHIEDENTE: COMUNE
DI BOBBIO - PRATICA 3693/2022 - PROCEDIMENTO PC22T0009**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 133070 del 23/10/2012 dell'allora competente Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna, con il quale è stata rilasciata al Comune di Bobbio (C.F./P.Iva 00179440334), la concessione con durata fino al 22/10/2016 per l'occupazione di area demaniale del Fiume Trebbia di circa 16.430 m², ubicata in Comune di Bobbio, Località San Martino ed identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 58, mappali 458, 459, 302, 303, 384, 582, 585, 588, 583, 586, 589, 584 e 587 per uso area attrezzata per sosta caravan (Procedimento PC10T0046);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 1237 del 05/01/2022 (integrata con successive note assunte ai protocolli ARPAE nn. 19224 del 07/02/2022, 101845 del 20/06/2022, 52224 del 19/03/2024 e.106352 del 10/06/2024), con la quale il sopra menzionato Comune di Bobbio ha chiesto il rinnovo fuori termine, che si configura come nuova istanza, del sopra richiamato atto n.133070 del 23/10/2012, con variante in aumento della superficie occupata, identificata catastalmente al foglio 58, mappali 458/p, 384/p, 459/p, 302, 303, 386/p, 446/p, 87, 585, 580, 588, 582, 583, 584/p, 586, 589 e 587 N.C.T. del Comune di Bobbio;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è accertato che i mappali 446/p e 87 del Foglio 58 N.C.T. del Comune di Bobbio sono di proprietà del Comune di Bobbio e pertanto non saranno oggetto

di rilascio di concessione ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i.;

TENUTO CONTO della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 17/08/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 259 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, è pervenuta, con nota di cui al protocollo ARPAE n. 150526 del 15/09/2022, osservazione dalle “Associazione Comitato Terme e Val Trebbia” e “Legambiente Piacenza Circolo Emilio Politi” e nella quale si evidenziano:

- carenze negli allegati alla richiesta di concessione (valutazione paesaggistica, cartografia del progetto, valutazione dell’assetto idrogeologico, con particolare attenzione al rischio idraulico e alla compatibilità con la direttiva alluvionale che ha sostituito la precedente valutazione ai sensi del PAI),
- modifica della valutazione del rischio idraulico rispetto ai tempi del rilascio della concessione atto n. n. 133070 del 23/10/2012;
- necessità che venga ottemperato quanto previsto dall'Art. 32 del PAI;

DATO ATTO che con nota protocollo ARPAE n. 155576 del 23/09/2022 si è provveduto a trasmettere al Comune di Bobbio e all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza, le succitate osservazioni presentate da “Associazione Comitato Terme e Val Trebbia” e “Legambiente Piacenza Circolo Emilio Politi” al fine dell’espressione di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che il Comune di Bobbio e l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna non hanno ritenuto di esprimere specifiche controdeduzioni ed hanno provveduto a trasmettere i pareri di competenza, favorevoli con prescrizioni:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE n. 120746 del 01/07/2024);
- Comune di Bobbio (nota assunta al protocollo ARPAE n. 161011 del 03/10/2022);

VALUTATO, conseguentemente, che l’espressione favorevole con prescrizioni degli Enti competenti consenta di superare le problematiche evidenziate con le osservazioni presentate da “Associazione Comitato Terme e Val Trebbia” e “Legambiente Piacenza Circolo Emilio Politi” con la nota succitata,

in parte peraltro già risolte con le modifiche e integrazioni apportate dal Comune all'istanza inizialmente presentata;

ACCERTATO che l'Ente richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2024;

RITENUTO, per quanto concerne gli oneri pregressi, di accogliere, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 28/2013, la richiesta di rateizzazione (nota assunta a protocollo ARPAE n. 148026 del 12/06/2024) per una quota capitale dovuta quantificata in € 19.270,66 a cui dovranno essere sommati gli interessi maturati alla data di ogni versamento, nella misura prevista dal CC;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che:

- non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;
- la stessa possa essere rilasciata per un periodo transitorio di anni due nel rispetto delle prescrizioni definite nel Disciplinare di concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

a) **di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii.**, al Comune di Bobbio (C.F./P.Iva 00179440334), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale, per uso area sosta camper, con accesso a pagamento, ubicata in Comune di Bobbio (PC), in Località San Martino, sponda sinistra del Fiume Trebbia, suddivisa in due zone di progetto, come da elaborato planimetrico accluso al Disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e così articolato:

- zona di sosta dei camper (estensione superficie di sosta effettiva di circa 1.020 m²) identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 58, mappali 458/p, 459/p, 384/p, 303/p e 302/p;
- zona con funzioni accessorie (viabilità, carico e scarico camper, giardino) identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 58, mappali 464/p, 465/p, 303/p, 302/p, 384/p, 386/p, 585, 588, 586, 589, 582, 583, 584/p, 587;

b) **di stabilire che** la concessione è valida per un periodo transitorio di anni 2 (due) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

c) **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 13/08/2024;

d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

e) **di stabilire** che la somma dovuta, quantificata in € 19.270,66, deve essere corrisposta in n 4 rate bimestrali e che il pagamento di tali importi deve avvenire secondo gli importi e le scadenze contenute nel sotto riportato piano di rateizzazione, precisando che l'importo della prima rata è comprensivo degli interessi maturati antecedentemente alla scadenza stessa, mentre le successive rate comprendono gli interessi maturati tra le rispettive singole scadenze;

N° rata	Quota capitale	Quota interessi	Scadenza rata	Importo rata
1	4.817,67 €	0,00 €	01/10/2024	4.817,67 €
2	4.817,67 €	60,39 €	01/12/2024	4.878,05 €
3	4.817,67 €	40,92 €	01/02/2025	4.858,58 €
4	4.817,67 €	19,47 €	01/04/2025	4.837,13 €

- f) *di informare* che il mancato pagamento di due rate entro le scadenze sopra prescritte comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo per il concessionario di versare il residuo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva del credito;
- g) *di dare atto* che il concessionario può richiedere di essere autorizzato a saldare anticipatamente il proprio debito residuo costituito dalla quota capitale restante, calcolata come somma delle rate residue decurtate dalle quote interessi;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2024 è stato pagato;
- la presente concessione, rilasciata a un Ente Pubblico Locale, beneficia delle seguenti esenzioni:
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B - art.16 del D.P.R. 642/1972.
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dall'Ente concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento all'Ente concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Bobbio - C.F.: 00179440334, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0009.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 21.000 m² di estensione complessiva, per uso area sosta camper, con accesso a pagamento, ubicata in Comune di Bobbio (PC), in Località San Martino, sponda sinistra del Fiume Trebbia, suddivisa in due zone di progetto come da elaborato planimetrico allegato:
 - zona di sosta dei camper (estensione superficie di sosta effettiva di circa 1.020 m²) identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 58, mappali 458/p, 459/p, 384/p, 303/p e 302/p;
 - zona con funzioni accessorie (viabilità, carico e scarico camper, giardino) identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 58, mappali 464/p, 465/p, 303/p, 302/p, 384/p, 386/p, 585, 588, 586, 589, 582, 583, 584/p, 587 (zona pericolosità P3).
2. Nelle more dell'adeguamento degli spazi, ai fini dell'esercizio dell'area sosta camper nel periodo transitorio, l'area classificata nel vigente PGRA come P2 deve essere preventivamente delimitata con elementi verticali (ad es. barriere, transenne, new jersey, ecc.), al fine di inibire la permanenza e la sosta dei mezzi oltre detto limite, ovvero nell'area ricadente in zona di pericolosità idraulica P3.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione viene rilasciata per un periodo transitorio di anni **2 (due)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Ai fini di un'eventuale istanza di rinnovo, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, da inoltrarsi prima della scadenza, il Concessionario dovrà documentare di aver puntualmente adempiuto alle prescrizioni impartite dall'Autorità idraulica (art. 7).
3. Entro **6 (sei)** mesi dal rilascio della concessione, il Concessionario deve trasmettere ad ARPAE, S.A.C. di Piacenza e all'Autorità idraulica competente il progetto esecutivo di trasformazione dell'area conformemente alle prescrizioni dell'Autorità idraulica stessa, pena la decadenza della

concessione.

4. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Oltre a quanto già previsto all'art. 2, sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento del canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **4.078,50**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La presente concessione, rilasciata a un Ente Pubblico Locale, beneficia delle seguenti esenzioni dal pagamento:
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B - art.16 del D.P.R. 642/1972.
4. Tutte le altre spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone. A tal proposito, ai fini dell'esercizio transitorio dell'area di cui alla presente concessione, il Concessionario con nota del 08/06/20224 prot. n. 3724 (prot. ARPAE n. 106352 del 10/06/2024), in allegato al presente disciplinare, si è impegnato a:
- attivare un servizio di guardiania fisso in grado di gestire le emergenze che si dovessero presentare;
 - mantenere attivo un sistema di gestione automatica degli ingressi all'area camper che, in caso di allarme rosso ed arancione, blocca l'entrata;
 - installare ed attivare un sistema di allarme visivo e sonoro nonché posizionare cartellonistica informativa adeguata, allo scopo di coadiuvare e facilitare il lavoro del guardiano nelle situazioni di evacuazione che si dovessero eventualmente rendere necessarie in caso di emergenza.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle condizioni e alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 120743 del 01/07/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il Sindaco *pro tempore* del Comune di Bobbio (C.F.: 00179440334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 13/08/2024, firmato per accettazione dal Sindaco *pro tempore* del Comune concessionario.



LEGGI





COMUNE DI BOBBIO

PROVINCIA DI PIACENZA

UFFICIO TECNICO

Prot. 3724/2023

Bobbio, 08/06/2024

Spett.le
ARPAE - Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Piacenza
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
Via XXIV Aprile, 48
29121 Piacenza

PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

Oggetto: ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI SUL FIUME TREBBIA NEL COMUNE DI BOBBIO (PC). USO: AREA SOSTA CAMPER - RICHIEDENTE: COMUNE DI BOBBIO - SINADOC_3693/2022 - COD. PROC.: PC22T0009 (EX PC10T0046). RICHIESTA DI RINNOVO

PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE - INTEGRAZIONE ALLA NOTA DEL 18/03/2024 ns prot. 3756

In riferimento a quanto specificato in oggetto, volendo fare richiesta di rinnovo della concessione per area sosta camper F. Trebbia PC22T0009 (ex PC10T0046) e facendo seguito alla corrispondenza intercorsa tra gli enti interessati, con la presente si trasmette *il progetto di utilizzo delle aree che si chiedono in concessione*, relativo e ad integrazione della proposta inviata con nota del 18/03/2024 ns prot. 3756.

Nell'occasione si ribadisce quanto segue:

- 1- La nuova soluzione di utilizzo delle aree, prevede un'area di sosta camper notevolmente ridotta di superficie rispetto all'attuale (vedi foto 01 di seguito, di sovrapposizione catastale e fotogrammetrico); per poter riorganizzare l'intera area (ridistribuire e riattrezzare le piazzole di sosta, eliminare la zona verde per riconvertirla in nuove piazzole, nuova viabilità, modifica della rete di illuminazione e di scarico) si chiede la possibilità di avere accordato un tempo adeguato che consenta di poter provvedere in tal senso (si stima indicativamente un periodo di due anni);
- 2- Nel frattempo del periodo dei lavori di riordino dell'area di sosta camper, verrà attivato un servizio di guardiania fisso in grado di gestire le eventuali emergenze che si dovessero presentare; il Comune di Bobbio ha già attivo un sistema di gestione automatica degli ingressi all'area camper che, in caso di allarme rosso ed arancione, blocca l'entrata;



COMUNE DI BOBBIO

PROVINCIA DI PIACENZA

UFFICIO TECNICO




Foto 01: Vista della attuale disposizione ed estensione dell'area di sosta camper

- 3- Durante il periodo transitorio, verrà inoltre installato ed attivato un sistema di allarme visivo e sonoro nonché posizionata cartellonistica informativa adeguata, allo scopo di coadiuvare e facilitare il lavoro del guardiano nelle situazioni di evacuazione che si dovessero eventualmente rendere necessarie in caso di emergenza.

Fiduciosi in un Vs positivo riscontro si porgono cordiali saluti

Il Sindaco
(Roberto Pasquali)

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC di Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

(rif. SINADOC 3693/2022 - PC22T0009 ex PC10T0046)

Risposta al prot. ARSTPC-PC n. 41635 del 19/06/2023

Oggetto: L.R. 7/2004 - Richiedente: Comune di Bobbio - Istanza di rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali del fiume Trebbia nel Comune di Bobbio - uso: area sosta camper - SINADOC 3693/2022 - cod. proc.: PC22T0009 (ex PC10T0046) richiesta pareri, nulla osta - valutazioni - *Parere di competenza con esito negativo.*

Premesso che:

- allora Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con determina di concessione n. 13370 del 23/10/2012 dispose *"di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al COMUNE DI BOBBIO PC C.F./P.Iva 00179440334, con sede in BOBBIO PC - P.ZZA S. CHIARA, 1, la concessione, di un terreno del demanio pubblico-ramo idrico del FIUME TREBBIA di mq 16.430 (erroneamente quantificati in mq 18.110 nell'istanza), ad USO AREA ATTREZZATA PER SOSTA CARAVAN, in Località S. Martino contraddistinto al Foglio 58 Mapp. 458,459,302,303,384,582,585,588,583,586,589,584 e 587 del NCT del COMUNE DI BOBBIO PC"*;
- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- con Intesa in data 12.04.2012 il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (nel seguito, P.T.C.P.) ha assunto valore di P.A.I.;
- con D.G.R. 1300 del 01.08.2016 sono state dettate "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del Progetto di variante al PAI e al PAI delta adottato dal comitato istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazioni n. 5/2015";

- con D.P.R. 27.10.2016 è stato approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano;
- in data 20 dicembre 2021 con Delibera n. 5/2021, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato l'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.Lgs. 152/2006;
- la D.G.R. 714 del 09/05/2022 recante "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della legge n. 13/2015", alla lettera D.1 indica quale sia la documentazione minima obbligatoria ai fini della procedibilità delle istanze;
- il SAC - ARPAE di Piacenza ha richiesto, con nota assunta a protocollo di Questo Ufficio Territoriale n. 39533 in pari data, il rilascio del parere di competenza, in particolare a Questo Ufficio Territoriale, in merito concernente la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Bobbio (nel seguito, *Richiedente*) di occupazione di terreni demaniali, per uso area sosta camper esistente con previsione di ampliamento, ubicati in Comune di Bobbio (PC), località San Martino, aventi superficie complessiva (compresa l'area oggetto di futuro ampliamento) pari a circa 21.000 m², e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Foglio 58, Mappali 458/p, 384/p, 459/p, 302, 303, 386/p, 446/p, 87, 585, 580, 588, 582, 583, 584/p, 586, 589 e 587;
- il SAC - ARPAE di Piacenza comunica, per le vie brevi, che sia da considerare come "nuova istanza" poiché la determina di concessione n. 13370 del 23/10/2012 risulta essere scaduta nel 2016;
- con nota acquisito a prot. ARSTPC-PC n. 41635 del 19/06/2023 il Comune di Bobbio (PC) forniva integrazioni della documentazione trasmessa originariamente con gli allegati minimi richiesti di cui al citato punto D.1.2 della D.G.R. 714/2022 per quanto attinente al caso di specie;
- con nota prot. 2438 del 25/01/2024 acquisito a prot. n. 4145 del 26/01/2024, la Provincia di Piacenza forniva, allo Scrivente Ufficio Territoriale, formale riscontro ai quesiti interpretativi con ad oggetto "PROCEDIMENTI DI RILASCIO/RINNOVO DI CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI DEI CORSI D'ACQUA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER USI A FINI TURISTICI E/O RICREATIVI E/O SOSTA ESERCENTI E SIMILARI DI AREE. RELAZIONI TRA PTCP CON VALORE DI PAI E PGRA VIGENTI", in ragione delle specifiche competenze nel campo della pianificazione fin qui citata.

Vista la documentazione d'accompagnamento trasmessa costituita da:

- istanza di rilascio di nuova concessione ad uso sosta caravan senza realizzazione di opere da parte del *Richiedente*;
- tavola grafica illustrante l'area camper esistente e l'ampliamento progettato (allegato);
- integrazioni alla documentazione originaria;
- estratto di mappa e visure catastali.

Considerato che:

1. l'uso quale sosta caravan è - a parere di quest'Ufficio Territoriale - da assimilare a quello di "complesso ricettivo all'aperto";
2. secondo il vigente P.T.C.P., i mappali richiesti ricadono tutti in fascia B e, pertanto, trova applicazione l'art. 12 c. 5 lettera i) secondo la quale è possibile "[...] i. la realizzazione di

complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi";

3. secondo i P.G.R.A. del 2015 e del 2021, una quota dei mappali richiesti è classificata a pericolosità elevata (P3) mentre la restante parte a pericolosità media (P2) ovvero sono assoggettati alle norme P.A.I./P.T.C.P. vigenti, rispettivamente, nelle fasce A e nelle fasce B, secondo quanto è stabilito dalla D.G.R. 1300/2016 in difformità - di fatto - con il vigente P.T.C.P.;
4. il P.T.C.P. dispone all'art. 11 c. 4 lettera d) e c. 5 lettera h) che in fascia A non è ammessa *"la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione [...]"* delle *"aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature"* identificabili come *"opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili [...]"*;
5. sia l'occupazione in essere sia quella progettata necessitano la realizzazione di opere, seppur di scarso impatto dal punto di vista idraulico e pertanto si ritiene che debba rientrare nella categoria *"istanza con opere"* e non in quella indicata dal *Richiedente* nel modulo di Istanza di ARPAE; conseguentemente, la documentazione allegata all'istruttoria di cui alla richiesta n. 39533/2022 in oggetto non è congruente con quanto dettato dalla D.G.R. 714/2022 al punto D.1.2 (Istanze di nuove occupazioni con opere) e non ha prodotto elementi tecnici a riscontro dei motivi ostativi già evidenziati con precedente nota (che, pertanto, si confermano).

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica territorialmente competente, ravvisa condizioni ostative al rilascio del competente parere idraulico per quanto attinente al caso di specie, in quanto la documentazione pervenuta e successivamente integrata non fornisce informazioni sufficienti alla chiara definizione del contesto per il quale lo Scrivente Ufficio Territoriale è chiamato ad esprimersi.

Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CFr

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.